

## COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
MARINA MERCANTILE

XXII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>	
SPATARO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> . . . . .	218	CAPPUGI ed altri: Interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella legge 3 aprile 1958, n. 471, recante provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato. ( <i>Urgenza</i> ). (741);	
PRESIDENTE . . . . .	218	GASPARI: Norme integrative per l'applicazione dei benefici contemplati dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471, a favore dei ferrovieri ex combattenti. ( <i>Urgenza</i> ). (1490);	
<b>Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>		Bozzi: Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-1918 e 1935-36. (164) . . . . .	228
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli Uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere. (1777);		PRESIDENTE . . . . .	228, 230, 231
STORTI ed altri: Variazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e successive modificazioni, in materia di trattamento di quiescenza ai direttori di ufficio locale postale telegrafico, ai titolari di agenzia, agli ufficiali, ai ricevitori ed ai portalettere. (459);		LOMBARDI RUGGERO, <i>Relatore</i> . . . . .	228, 230
FABBRI ed altri: Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. ( <i>Urgenza</i> ). (675) . . . . .	218	FANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	230
PRESIDENTE . . . . .	218, 220, 222, 226, 227	DEGLI ESPOSTI . . . . .	230
STORTI . . . . .	218	CAPPUGI . . . . .	230, 231
FABBRI . . . . .	218, 221	BOGONI . . . . .	231
CANESTRARI, <i>Relatore</i> . . . . .	218	<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
SPATARO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> . . . . .	220, 226, 227	Trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. ( <i>Approvato dalla Commissione permanente del Senato</i> ). (1787) . . . . .	231
FRANCAVILLA . . . . .	221	PRESIDENTE . . . . .	231, 232, 241
ARMATO . . . . .	221	FRUNZIO, <i>Relatore</i> . . . . .	231
SIMONINI . . . . .	222	POLANO . . . . .	231
BOGONI . . . . .	222	FANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	241
PETRUCCI . . . . .	222	<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	241

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1959

**La seduta comincia alle 9,45.**

SAMMARTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Inversione dell'ordine del giorno.**

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Chiedo alla Commissione se sia possibile un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere » (1777).

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1954, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere (1777) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Storti ed altri: Variazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di trattamento di quiescenza ai direttori di ufficio locale postale telegrafico, ai titolari di agenzia, agli ufficiali, ai ricevitori ed ai portalettere (459) e dei deputati Fabbri ed altri: Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 (Urgenza) (675).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli Uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Storti ed altri: « Variazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5

giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di trattamento di quiescenza ai direttori di ufficio locale postale telegrafico, ai titolari di agenzia, agli ufficiali, ai ricevitori ed ai portalettere » e dei deputati Fabbri ed altri: « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952 n. 656 ».

La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole al disegno di legge n. 1777.

STORTI. A nome anche degli altri proponenti dichiaro di ritirare la proposta di legge n. 459.

FABBRI. A nome anche degli altri proponenti dichiaro di ritirare la proposta di legge n. 675.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto del ritiro delle due proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

Il relatore, onorevole Canestrari, ha facoltà di svolgere la sua relazione sul disegno di legge.

CANESTRARI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, arretrante modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 646, concerne il riordinamento e l'adeguamento pensionistico del personale degli Uffici Locali e delle Agenzie postelegrafoniche.

Nessuno potrà dimenticare cosa erano le Ricevitorie Postali e Telegrafiche prima del Decreto Presidenziale del 5 giugno 1952 n. 656, meglio conosciuto sotto il nome della riforma Spataro. È doveroso riconoscere al Ministro Spataro di aver affrontato con vero coraggio il grave problema delle Ricevitorie, dando ad esse un nuovo stato giuridico che permise finalmente a questi lavoratori postelegrafonici di guardare all'avvenire con serenità e sicurezza. Nessuno potrà dimenticare la vita di stenti e di sacrifici degli ex ricevitori e dei supplenti, costretti a lavorare in locali che nella maggioranza erano dei tuguri, con degli stipendi da fame, senza aver diritto al congedo annuale, all'assistenza sanitaria, al riposo festivo. Eppure, nonostante questa, chiamiamola pure, schiavitù, lavoravano in silenzio, ubbidienti ai superiori fino alla rinuncia completa, fedeli all'Amministrazione fino al sacrificio.

Occorse l'avvento della democrazia e di un ministro altamente qualificato e, ripeto, coraggioso, per porre termine al calvario dei 500.000 ricevitoriali. Il 1° ottobre 1952, data dell'entrata in vigore della riforma Spataro, fu per questi postelegrafonici giornata di festa

ed anche giornata di mesti ricordi, perché tanti colleghi deceduti non poterono assistere alla loro gioia, se non spiritualmente, gioia di aver finalmente ritrovato la via di un decoroso e ricompensato lavoro. Ma sin da tale data, come dirò in seguito, si pensava a dare anche una definitiva sistemazione al trattamento di quiescenza e la Provvidenza volle che proprio lo stesso Ministro onorevole Spataro presentasse al Parlamento il disegno di legge relativo.

Effettivamente io che vivo a contatto, tutti i giorni, con gli ex ricevitori e con gli umili portalettere che esplicano silenziosamente la loro attività nei piccoli centri e nelle frazioni della nostra Italia, posso, onestamente e con cognizione di causa, assicurarvi, onorevoli colleghi, che le rivendicazioni contenute nel presente disegno di legge, costituiscono una esigenza vitale e la garanzia nella sicurezza del domani per i lavoratori in questione, i quali, in fondo, altro non chiedono che il riconoscimento del lavoro prestato con devozione alle dipendenze dello Stato.

Sono anni ormai che da tutte le parti del territorio della Repubblica giungono implorazioni e sollecitazioni al Ministro, alle organizzazioni sindacali, specialmente dai lavoratori più anziani, che hanno lasciato il servizio, e da quelli che stanno per abbandonarlo, i quali, in molti casi, altra risorsa non hanno se non la modestissima pensione che liquida l'Istituto della Previdenza Sociale, in base al numero delle marchette depositate.

E ciò a differenza degli altri dipendenti statali, che, oltre al normale trattamento pensionistico, basato sui 9 decimi della retribuzione percepita al momento del collocamento a riposo, godono anche della buonuscita.

La necessità quindi di affrontare e risolvere la questione del riordinamento e adeguamento pensionistico non è una novità, ma una esigenza materiale, avvertita, ripeto, sin dal 1952. Senonché motivi di urgenza, tendenti anche a non gravare eccessivamente il provvedimento, consigliarono di rinviare ad epoca successiva la soluzione del problema. Si tentò nuovamente di agganciare il provvedimento in questione al disegno di legge recante variazioni e modificazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica numero 656, e tradotto nella legge 27 febbraio 1958, n. 120, e qui è doveroso darne merito all'onorevole Mattarella, Ministro dell'epoca. Purtroppo, anche questo tentativo riuscì infruttuoso, in quanto si rilevò la necessità di un più approfondito esame delle norme pre-

disposte dal Ministero delle Poste, le quali, pertanto, furono stralciate dal progetto approvato.

Onorevoli colleghi, come loro hanno potuto constatare, più di una volta le ansie e le aspettative dei componenti più umili, ma non perciò meno meritevoli, della famiglia dei postelegrafonici, sono state deluse. Voglio quindi augurarmi che il tanto atteso provvedimento pensionistico trovi ora la sua definitiva soluzione in questa sede, tanto più che il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, onorevole Spataro, superando difficoltà non lievi, ha ottenuto il consenso del Dicastero del Tesoro di contribuire nella spesa per una quota di 20 miliardi complessivamente, spesa che l'Istituto Postelegrafonici, con spirito di sacrificio ed umana comprensione, assumerà a carico del proprio bilancio. Come stabilisce l'articolo 14 del disegno di legge il contributo che l'Amministrazione postelegrafonica dovrà versare nel primo decennio, è apparentemente di 600 milioni annui, ma, in effetti, esso deve considerarsi ridotto a 480 milioni per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, visto che l'Amministrazione stessa è tenuta a versare, fino al 1962, al Fondo integrativo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656 del 5 giugno 1952, un contributo di 120 milioni all'anno. A tale spesa di 600 milioni si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 675, che modifica alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.

La relazione ministeriale al presente disegno di legge, relazione ampia, chiara e precisa, dà l'esatta spiegazione dei 15 articoli e quindi ritengo mi esoneri dall'illustrare agli onorevoli colleghi tutte le norme contenute.

Tale disegno di legge, se otterrà l'approvazione di questo Consesso per essere tradotto in legge, come io sono certo, avrà vastissima risonanza nel campo sociale, contemplando esso provvidenze giuste ed altamente umane a favore dei portalettere, degli ufficiali, dei titolari e dei direttori degli uffici, che, ancora una volta, loderanno le istituzioni democratiche.

Io sono sicuro, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, che i postelegrafonici italiani, spiritualmente fusi in un tutto unico con i colleghi che non sono più fra loro per essere passati ad altra vita, in occasione delle prossime feste natalizie, rivolgeranno il loro riconoscente pensiero a tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione e

alla approvazione di questo disegno di legge. Il nome del Ministro Spataro, Ministro della riforma ed oggi della quiescenza, del Presidente della X Commissione e i nomi vostri, onorevoli colleghi, saranno ricordati dai postelegrafonici, ricordati nelle loro preghiere e ricordati nelle famiglie quando, così simpaticamente e tradizionalmente, saranno riunite al desco familiare.

Quale modesto relatore di questo disegno di legge, io vi ringrazio per avermi pazientemente ascoltato ed attendo la vostra approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Canestrari per la sua esauriente relazione, e per quel che mi riguarda, anche per le benevoli parole con cui ha voluto ricordarmi.

Dichiaro aperta la discussione generale, e dò la parola al Ministro.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Io ringrazio il Presidente della Commissione di avermi dato la possibilità di vedere discusso subito questo disegno di legge così atteso dalla classe postelegrafonica, come ha rilevato l'onorevole Canestrari. Ringrazio anche l'onorevole Canestrari per le parole particolarmente benevole con cui ha voluto ricordare la legge del 1952, ed anche per la maniera efficace con cui ha presentato l'attesa così viva per questa legge da parte di tutti i postelegrafonici. Mi auguro che la Commissione voglia stamane, in sede deliberante, approvarla. Ho preso subito la parola soprattutto perché ho rilevato la necessità di un emendamento aggiuntivo, di cui adesso vi dò la motivazione. L'Amministrazione, al fine di ricoprire le vacanze esistenti ha bandito nel marzo scorso un concorso per 1700 posti, concorso non ancora espletato. Le prove scritte si svolgeranno i giorni 29 e 30 dicembre. Ma, dalla data del bando ad oggi si sono verificate già numerose altre vacanze di posti, per normali collocamenti a riposo, dimissioni ed altri motivi. Si tratta in totale di un notevole numero di posti.

Inoltre, dato il meccanismo per cui i posti vengono ad aumentare ove aumentino i coefficienti di lavoro dei singoli uffici, in base alla legge del 1953, alle normali vacanze sono da aggiungere quelle derivanti da queste aumentate necessità di organico, che si aggirano sulle 350 all'anno. Bisogna poi aggiungere ancora un motivo derivante dalla legge che stiamo per approvare, e cioè lo sfollamento che essa porterà fra il personale degli uffici locali. Molti degli impiegati anziani infatti attendono con ansia il riconoscimento, ai fini del godimento della pensione, del ser-

vizio reso nelle ex ricevitorie prima dell'ottobre 1952, per chiedere il collocamento a riposo sapendo di poter godere di un equo trattamento di pensione. L'amministrazione si troverà allora in difficoltà per fronteggiare le esigenze degli uffici e delle utenze per la mancanza del personale necessario. Si tratta di unità applicate agli sportelli, e pertanto assolutamente necessarie per assicurare il funzionamento dei complessi servizi gestiti dall'amministrazione. Poiché il concorso ha registrato una affluenza di 62 mila domande, l'amministrazione non vede altra possibilità di fronteggiare la critica situazione che si delinea, se non quella di farsi autorizzare a conferire tutti i posti che si rendessero disponibili fino al 31 dicembre 1960 agli idonei dell'attuale concorso secondo la graduatoria. Il numero rilevante di candidati che hanno esibito titoli di studio dalla licenza media alla laurea, con conseguente ampia possibilità di scelta dei migliori, e inoltre la spesa rilevante di un concorso così massiccio, che ne consiglia un altro a breve scadenza, mi inducono a proporre il seguente articolo aggiuntivo 14-bis:

« I posti di ufficiale dell'albo nazionale che risulteranno disponibili a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre 1960 possono essere assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria agli idonei del concorso a 1.700 posti di ufficiale presso gli uffici locali, bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1959 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 dell'11 aprile 1959 ».

In questo modo tutti gli idonei potrebbero automaticamente occupare il posto senza fare un nuovo concorso.

Infine devo proporre una modifica all'attuale articolo 15, che diventerebbe articolo 16. Con l'articolo 15 fu fissato il termine di entrata in vigore della legge al primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione. Questo fu fatto per esigenze contabili, inerenti alla liquidazione delle pensioni. Poiché purtroppo questo disegno di legge non potrà essere approvato dal Senato che alla ripresa parlamentare, noi pensiamo che sia bene anticipare l'entrata in vigore della legge, per evitare che quelle persone, che dovrebbero essere messe automaticamente a riposo, non possano giovare di questo trattamento particolare di quiescenza.

L'attuale articolo 15 del disegno di legge verrebbe allora così sostituito:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

FABBRI. Mi trovo perfettamente d'accordo, specie con gli emendamenti aggiuntivi presentati dal signor Ministro. D'altra parte sono lieto di dichiarare anche di essere d'accordo sul disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione, perché in esso sono contenute le disposizioni della proposta di legge n. 675, che avevo presentato insieme con altri colleghi del mio gruppo politico e che ho ritirato per dar modo di fare approvare al più presto possibile il disegno di legge medesimo. Però tengo a far rilevare, a nome della nostra parte, che il personale delle ex ricevitorie, oggi personale degli uffici locali e agenzie, attendeva già da molto tempo questo disegno di legge. E d'altra parte in questa stessa Commissione il nostro gruppo presentò alcuni emendamenti aggiuntivi al disegno di legge, dianzi citato dal relatore e discusso nell'altra legislatura, e con nostro rincrescimento si dovette assistere alla non accettazione dell'emendamento sulla quiescenza. È per questo che ci eravamo preoccupati di presentare la nostra proposta di legge, anche perché noi, come membri del Parlamento, ma anche portavoce di questa vasta categoria, ritenevamo nostro dovere difenderla strenuamente sottolineando il grande valore dell'attività che svolgono i quattordicimila uffici periferici sparsi in tutto il territorio nazionale, con ottima attuazione dei servizi postali e telegrafici. Questo disegno di legge, che ripara una grande ingiustizia commessa molti anni or sono ai danni della categoria, viene così finalmente ad appagare le legittime aspirazioni della medesima. Siamo dunque lieti dell'approvazione di questo provvedimento. D'altra parte io qui non voglio presentare emendamenti, che potrebbero ritardarlo. Qualche emendamento lo avremmo potuto presentare, anche perché non sono state accettate integralmente tutte le rivendicazioni poste dai rappresentanti del personale nelle Commissioni ministeriali. Mi limito pertanto a presentare un ordine del giorno.

Avrei voluto fare la questione dell'esodo volontario del personale e quella sulla concessione ai supplenti di ricevitorie molto anziani, addirittura con una età di 70-72 anni, e che vorrebbero riscattare il diritto alla pensione, ma non possono pagare un prezzo tanto alto. Ma, ripeto, per far sì che il progetto di legge passi al più presto, me ne astengo.

D'altra parte, debbo considerare che alcune questioni molto importanti non sono state qui incluse. Io qui ritengo utile non illustrarle, anche perché sono sicuro che, nelle trattative tra l'amministrazione ed i rappresentanti sindacali, saranno tenute nel dovuto conto.

Ritengo che la nostra parte possa coscientemente approvare questo disegno di legge, anche se non tutte le rivendicazioni del personale sono state tenute presenti. Penso però che il disegno di legge sia già un grande passo avanti per le cinquantacinquemila unità del personale degli uffici locali e agenzie.

FRANCAVILLA. La quiescenza al personale degli uffici locali è un fatto di giustizia che viene resa a cinquantacinquemila unità, per le quali siamo lieti si sia giunti ad una definizione, anche se il provvedimento presenta alcune lacune, in modo particolare in relazione ai vecchi che chiedono di riscattare la loro pensione e pur tuttavia vengono estromessi da questa possibilità. Non presentiamo emendamenti per non procrastinare l'approvazione del disegno di legge, ma un ordine del giorno. Io credo che il Ministro sia già orientato ad affrontare questo problema ed a risolverlo e mi pare che anche gli ostacoli da parte del Tesoro possono essere superati, soprattutto attraverso una pressione da parte di tutta la Commissione, perché si giunga alla definizione della questione del riscatto da parte dei vecchi dipendenti degli uffici locali che non sono più in servizio.

Ricordo, signor Presidente, il dibattito in questa Commissione a proposito della legge n. 120. Noi allora fummo in contrasto con il disegno di legge ministeriale proprio perché in esso non era contenuto questo beneficio per i dipendenti degli uffici locali e il diritto alla quiescenza. Oggi non possiamo che esserne lieti che si sia giunti alla soluzione. Siamo d'accordo quindi per il disegno di legge; siamo d'accordo anche per gli emendamenti proposti dal Ministro.

ARMATO. Desidero esprimere tutta la mia approvazione al disegno di legge sottoposto al nostro esame, perché conclude tutto un ciclo di attesa, di ansie, di sperequazioni, come esposto dall'onorevole relatore. Con questo provvedimento possiamo dire di considerare concluso un ciclo più che cinquantennale di speranze da parte di un complesso di cinquantacinquemila unità, che fino al 1952 erano completamente sprovviste di una regolamentazione giuridica e di un riconoscimento. Con questo provvedimento si è resa giustizia ad una categoria che più di ogni altra aveva subito da parte del fascismo l'impossibilità di uno sfogo di carriera e di un riconoscimento della sua pubblica funzione.

Quindi ritengo che questo sia uno strumento legislativo tra i più completi e i più perfetti. È difficile che una legge possa comprendere al 100 per cento tutte le richieste;

ma pensiamo che nel 95-96 per cento questa legge corrisponda alle varie esigenze.

Ci sono, naturalmente, alcune questioni, come la necessità ovvia di estendere lo stesso riconoscimento, agli effetti della quiescenza, a quel personale che dalle ex ricevitorie è passato ai ruoli organici, ma sappiamo che si intende colmare questa lacuna. Questa norma sarà contenuta in un altro provvedimento, che ci auguriamo al più presto possa qui arrivare per essere approvato.

Per questo motivo, io ed altri colleghi, ci siamo fatti presentatori di un apposito ordine del giorno, insieme ad un altro contenente il voto che, anche a quel personale collocato a riposo prima del 1952, l'Istituto dei postelegrafonici consenta di assicurare la necessaria assistenza.

Siamo d'accordo con gli emendamenti proposti dal Ministro e siamo certi che questo provvedimento, anche se non potrà trovare la sollecita approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, rappresenta il miglior regalo, ma soprattutto il riconoscimento più giusto prima di Natale per una benemerita categoria di cinquantacinquemila lavoratori.

SIMONINI. Credo che di fronte ad un provvedimento di questo genere, non si possa che dire « sì » e ritengo superflua ogni dichiarazione. Confermo quindi la mia piena adesione al provvedimento e desidero manifestare le mie più vive felicitazioni al Ministro Spataro che è riuscito brillantemente a superare ciò che fu l'insormontabile « muro di ghiaccio » del Tesoro di fronte a questo problema.

BOGONI. Mi sia permesso di intervenire, anche perché noi sempre ci siamo battuti per questa categoria. Allora fummo battuti dalla maggioranza della Commissione, anche per quel « muro di ghiaccio » del Tesoro. I postelegrafonici hanno combattuto; chi li ha aiutati sono stati i sindacalisti. Anche noi parlamentari li abbiamo aiutati, abbiamo contribuito, modestamente.

E finalmente è venuto il momento di discutere questo disegno di legge. Penso che una discussione vera e propria non sia il caso di farla, perché il testo nel suo complesso è accettabile. Se noi presentassimo degli emendamenti, anche giustissimi, per migliorarlo, ritarderemmo la sua votazione. Perciò noi ed altri della maggioranza abbiamo presentato solo degli ordini del giorno, che mi auguro saranno certamente accettati all'unanimità dalla nostra Commissione. Comunque, quel regalo che vorremmo fare a Natale alla cate-

goria, sarà un regalo parziale perché in ritardo di due anni. Volevamo infatti farlo nel Natale del 1957 quando fummo tempestati di telegrammi e di preghiere in tal senso.

Penso dunque che siano accettabili le due proposte del Ministro, di ampliamento delle provvidenze del disegno di legge, cioè la proposta di fissare l'entrata in vigore immediatamente dopo la pubblicazione della legge stessa, e la proposta di assegnare i posti resisi ulteriormente vacanti agli idonei dell'attuale concorso, in modo da evitare un altro concorso che sarebbe lungo e dispendioso. Ed è bene che i soldi siano spesi se mai per aumentare proprio il fondo pensioni, o per altre cose utili.

Penso che tutti approveremo questi emendamenti, augurandoci che col tempo si possano migliorare sempre più le condizioni di questa categoria, che ha dato molto alla Nazione e allo Stato col suo lavoro. Che il Signore e la Provvidenza possano continuare ad aiutarla !

PETRUCCI. Poche parole per congratularmi col Ministro Spataro per questo disegno di legge che riceve l'unanimità dei consensi. Ciò significa che esso esprime proprio una esigenza di tutta la categoria. Dato che l'onorevole Bogoni si è riferito alla Provvidenza e al Signore, devo dire che il Ministro Spataro rappresenta per la benemerita categoria dei postelegrafonici il messaggio di Dio. Approvo con tutto l'animo e il cuore questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti fino all'articolo 14, porrò successivamente in votazione gli articoli:

#### ART. 1.

Gli articoli 80, 81, 82 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificati con la legge 27 febbraio 1958, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 80.* — « La pensione normale diretta spetta all'iscritto che cessa dal servizio, dopo venti anni di servizio effettivo valutabile da parte del Fondo, negli stessi casi previsti dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Per gli iscritti che cessano dal servizio per aver raggiunto il limite di età di 65 anni, il periodo minimo di servizio di cui al precedente comma è ridotto ad anni quindici.

I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati per raggiungimento del limite massimo di età hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del predetto limite ».

*Art. 81.* — « Per il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a favore dei familiari dell'iscritto o del pensionato deceduto, si applicano le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato ».

*Art. 82.* — « L'indennità una volta tanto spetta all'iscritto che cessi dal servizio dopo un periodo di servizio effettivo valutabile da parte del Fondo minore di quello necessario per conseguire il diritto a pensione ma comunque dopo un anno intero del predetto servizio, negli stessi casi previsti per gli impiegati civili dello Stato.

Nei casi di morte in servizio dell'iscritto, l'indennità di cui al comma precedente, ove spetti, è liquidata a favore dei superstiti, applicando le stesse norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato ».

*Art. 88.* — « Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, della valutazione dei servizi, compresi quelli militari, della misura delle pensioni e delle indennità, della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovute a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione, e per ogni altro riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato ».

(*E approvato*).

#### ART. 2.

Il periodo di servizio effettivamente prestato sino al 30 settembre 1952 in qualità di gerente, supplente, collettore o portalettere effettivi e provvisori, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, può essere riscattato verso pagamento di un contributo pari a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, ai soli fini del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che siano o siano stati iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952,

n. 656, con le qualifiche di direttore di ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale, ricevitore o portalettere. Per il personale anzidetto resta ferma la possibilità di riscattare, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio effettivamente prestato in qualità di ricevitore dal 1° luglio 1936 al 30 settembre 1952, verso il pagamento del contributo sopra indicato.

Per coloro che siano stati o saranno iscritti al citato Fondo posteriormente al 1° ottobre 1952 con le qualifiche indicate nel primo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è ammesso altresì il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato dopo il 30 settembre 1952 in qualità di supplente giornaliero, di procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli iscritti al Fondo di cui ai commi precedenti è altresì riscattabile il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa Orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, nonché l'eventuale periodo di interruzione forzata dal servizio in seguito ad eventi bellici od in conseguenza di questi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'Istituto postelegrafonici che viene iscritto al Fondo a norma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, per il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto stesso.

(*E approvato*).

#### ART. 3.

La domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente articolo 2 deve essere prodotta dall'iscritto, o dai suoi superstiti, direttamente, o tramite la direzione provinciale delle poste, all'Istituto postelegrafonici, a pena di decadenza, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per coloro che vengono iscritti al Fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge, la domanda di riscatto prevista nel precedente comma deve essere prodotta, sempre a pena di decadenza, entro un anno dalla iscrizione al Fondo stesso.

(*E approvato*).

## ART. 4.

Il contributo di riscatto che non sia versato in unica soluzione può essere suddiviso in rate mensili da trattarsi sullo stipendio o sulla retribuzione o sulla pensione per un periodo di tempo che sarà fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e comunque non superiore al periodo di servizio da riscattare.

Per i riscatti di cui al primo comma del precedente articolo 2 è computato quanto l'interessato abbia già versato all'ex Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, per il trattamento di quiescenza o di licenziamento, prima dell'ottobre 1952.

Per il personale già cessato dal servizio, il nuovo trattamento di quiescenza decorrerà dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla stessa data cesserà il trattamento di pensione o di assegno vitalizio in godimento. Ove all'interessato sia stata liquidata indennità, il relativo importo deve essere restituito al Fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

(È approvato).

## ART. 5.

Nei confronti degli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e loro superstiti, che si avvalgono della facoltà di riscatto dei servizi di cui al precedente articolo 2, dalla pensione diretta, indiretta o di reversibilità dovuta a carico del Fondo stesso viene detratta la pensione, quota di pensione o assegno speciale di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656 sopracitato eventualmente spettante nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in relazione ai servizi computati nella liquidazione della pensione a carico del Fondo predetto.

Nel caso di variazione della pensione o assegno speciale liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto postelegrafonici provvederà alla rideterminazione della pensione corrisposta a norma del precedente comma a carico del Fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Per il personale di cui al presente articolo il contributo da versare per il riscatto dei servizi indicati al precedente articolo 2, coperti da assicurazione obbligatoria invalidità,

vecchiaia e superstiti, è ridotto alla misura del 4 per cento. Al fine di ottenere la riduzione del contributo di riscatto, gli interessati debbono produrre una attestazione rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti il periodo di contribuzione obbligatoria alla assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e l'eventuale pensione o assegno speciale liquidato.

(È approvato).

## ART. 6.

È soppresso il « Fondo di integrazione per il trattamento di quiescenza dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia » di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Il saldo attivo del Fondo d'integrazione viene acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

A quest'ultimo Fondo saranno versate sino al settembre 1962 le residue annualità di contribuzione a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i contributi dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia previsti dal secondo comma del suddetto articolo 113.

I servizi prestati in qualità di ricevitore anteriormente al 1° luglio 1936 dai direttori di ufficio locale e dai titolari di agenzia sono valutati di per sé, ai fini del trattamento di quiescenza, senza versamento di ulteriore contribuzione.

Fino a quando non si provvederà alla liquidazione del nuovo trattamento derivante dall'applicazione della presente legge, a coloro che attualmente fruiscono di assegno integrativo a carico del Fondo indicato nel primo comma del presente articolo, saranno corrisposti anticipi di importo pari all'assegno integrativo fruito.

(È approvato).

## ART. 7.

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi prestati presso uffici locali, agenzie, ricevitorie o in zone di portalettere, valutabili da parte del Fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono ricongiungibili, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, con quelli indicati nell'arti-

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1959

colo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523, applicando, a tutti gli effetti, le norme contenute nella citata legge n. 523.

(È approvato).

## ART. 8.

La cessazione dal servizio per raggiungimento dell'età di sessantacinque anni degli iscritti al Fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è differita a quando avranno maturato il diritto alla pensione a carico del Fondo suddetto, tenuto conto del periodo riscattabile ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e di quello pensionabile eventualmente prestato in una Amministrazione dello Stato o presso gli Enti di cui all'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Coloro che siano già titolari di pensione diretta a carico dello Stato non possono essere trattenuti in servizio oltre il 65° anno di età.

(È approvato).

## ART. 9.

L'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è sostituito dal seguente:

*Art. 118.* — « È abrogata la riduzione prevista per il trattamento di quiescenza ai commi secondo e quarto dell'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.

Ai ricevitori postali e telegrafici che attualmente fruiscono del trattamento di cui all'articolo 22 della sopracitata legge n. 1407, e successive modificazioni, è concesso un aumento del trattamento medesimo, per ogni anno di servizio prestato in detta qualità, nella misura mensile di lire 1.000, lire 800, lire 600 e col massimo di lire 40.000, lire 32.000 e lire 24.000 mensili, secondo che godano del sussidio quali ricevitori di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> o di 3<sup>a</sup> classe.

Il trattamento previsto dall'articolo 22 della citata legge n. 1407 e l'integrazione di cui al comma precedente, sono pure dovuti quando la inabilità di cui al primo comma dell'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sia sopravvenuta prima del 55° anno di età, qualora il ricevitore, nominato anteriormente al 1° luglio 1936, e dispensato dal servizio per inabilità fisica, abbia complessivamente prestato nella stessa qualità almeno venti anni di effettivo servizio.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a domanda dell'interessato, con deduzione di quanto sia stato eventualmente liquidato dall'ex Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici e dall'Istituto postelegrafonici a titolo di trattamento di quiescenza.

Il trattamento previsto dal presente articolo è reversibile ai superstiti dei ricevitori applicando le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato ».

(È approvato).

## ART. 10.

Il personale in servizio, che, avvalendosi della facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, abbia optato per la continuazione della iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, può chiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo di cui all'articolo 77 del decreto sopracitato.

In tal caso, l'iscrizione al Fondo suddetto ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore della presente legge.

I servizi indicati nel primo comma del precedente articolo 2 prestati dal personale suddetto anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, sono riscattabili con le norme contenute nella presente legge.

(È approvato).

## ART. 11.

Sono abrogati gli articoli 102, 112, 113, 114, 115 — primo, ottavo e nono comma —, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120.

(È approvato).

## ART. 12.

Il personale iscritto al Fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia superato il 65° anno di età o che lo raggiungerà entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio, computando i servizi utili e quelli riscattabili, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e comunque per non oltre un quinquennio dalla data

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1959

sopraindicata e sempreché non superi i 70 anni di età.

Al personale collocato a riposo per raggiunti limiti di età dalla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 120, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, senza aver compiuto i 40 anni di servizio, tenuto conto dei servizi utili e di quelli riscattabili, il trattamento di quiescenza è riliquidato computando un aumento di anzianità pari al periodo per il quale il personale stesso sarebbe stato trattenuto in servizio qualora fosse stato ad esso applicabile il disposto del precedente comma.

(È approvato).

## ART. 13.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni concorre con un contributo annuo di lire 600 milioni da versare al Fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, a cominciare dall'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore della presente legge.

Detto contributo è ridotto a lire 480 milioni fino a quando saranno versate le annualità di contribuzione a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni previste dal terzo comma del precedente articolo 6.

Al 1° gennaio 1970, l'Istituto postelegrafonico provvederà alla compilazione di un bilancio tecnico, e, sulla base delle risultanze di esso, il contributo di cui al primo comma sarà, all'occorrenza, nuovamente determinato.

(È approvato).

## ART. 14.

All'onere di lire 480 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 13 per l'esercizio finanziario 1959-60 farà fronte l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 675, che modifica alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Dò di nuovo lettura dell'articolo aggiuntivo, 14-bis, presentato dal Ministro:

« I posti di ufficiale dell'Albo nazionale che risulteranno disponibili a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre 1960 possono essere assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria, agli idonei del concorso a 1.700 posti di ufficiale presso gli uffici locali, bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1959 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 dell'11 aprile 1959 ».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15 del disegno di legge:

« La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

È stato proposto da parte del Ministro un emendamento sostitutivo dell'intero articolo con il seguente:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Canestrari, Armato, Sammartino, Amodio, Petrucci, Armosino, Fabbri, Francavilla, Bogoni, Lombardi Ruggero:

« La X Commissione (Trasporti) della Camera fa voti perché l'Istituto dei Postelegrafonici provveda ad elargire sussidi annuali ai supplenti delle cessate ricevitorie, agli agenti rurali ed ai collettori collocati a riposo anteriormente al 1° ottobre 1952 ».

SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno, firmato dagli onorevoli Armato, Canestrari, Sammartino, Calabrò, Amodio, Armosino, Lombardi Ruggero, Fabbri, Francavilla, Bogoni, Petrucci:

« La X Commissione (Trasporti), preso in esame il disegno n. 1777 sul trattamento di

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1959

quiescenza al personale degli uffici locali postelegrafonici, impegna il Governo affinché venga d'urgenza emanato una disposizione che estenda il beneficio del riscatto del servizio prestato in qualità di ricevitore, di reggente, di supplente, di collettore e di portalelettere rurale effettivo e provvisorio anche al personale passato nei ruoli organici dell'amministrazione postelegrafonica che prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 656, rivestiva una delle qualifiche predette ».

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Lo accetto con tutto il cuore. Pregherei però di togliere l'urgenza.

PRESIDENTE. Con questa modifica, accettata dai presentatori, metto in votazione l'ordine del giorno.

(È approvato).

Un terzo ordine del giorno, presentato dagli onorevoli Fabbri, Francavilla e Bogoni, dice: « In considerazione del fatto che il mancato riconoscimento al diritto di pensione per il personale degli uffici locali e agenzie fino al decreto del Presidente della Repubblica n. 656, ha recato al detto personale, oltre agli altri gravissimi danni, quello di non poter beneficiare di alcune provvidenze di legge, quale l'esodo volontario o lo stesso godimento sia pure del minimo di trattamento di quiescenza, si invita il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a voler approntare i provvedimenti legislativi necessari per eliminare le suddette lacune delle leggi esistenti e dello stesso disegno di legge n. 1777 in discussione, e cioè: 1°) Riapertura dei termini per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, estese agli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, a norma dell'articolo 21 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, per la durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei Direttori di Ufficio locale, dei Titolari di agenzia, degli Ufficiali, dei Ricevitori, dei Portalelettere, fermo restando l'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dalla suddetta legge 27 febbraio 1955, n. 53; assegnazione dei posti resisi vacanti in dipendenza dell'esodo volontario a seconda dei casi con o senza concorso o per trasferimento, osservando le disposizioni vigenti per l'asse-

gnazione di uffici locali, di Agenzie, di Ricevitori e di posti di portalelettere; 2°) Concessione ai supplenti, ai collettori ed ai portalelettere, che hanno lasciato il servizio anteriormente al 1° ottobre 1959, al compimento del 60° anno di età, da parte dell'Istituto postelegrafonici, di un sussidio continuativo nella misura di lire 10 mila mensili; estensione del beneficio agli ex ricevitori e ai loro superstiti, ai quali, per il fatto che non si sono trovati nelle condizioni volute per usufruire del trattamento di quiescenza stabilito dalla legge 18 ottobre 1942, n. 1407, l'Istituto Postelegrafonico corrisponde rispettivamente un sussidio nella misura di lire 3 mila o 2 mila mensili ».

Al primo punto invece di « presente legge » dovrà dirsi « della emananda legge ».

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sulla seconda parte mi pare che la Commissione abbia già votato un ordine del giorno, e mi pare che queste richieste siano assorbite. Per la prima parte c'è da considerare che se il Ministro accetta l'ordine del giorno deve accettarlo come un impegno. E devo dichiarare che un impegno non mi sento di accettarlo, perché non conosco una riapertura in questi sensi. L'accetto dunque come raccomandazione. Dico questo per lealtà.

PRESIDENTE. Sono sicuro di interpretare il pensiero di tutti i colleghi della Commissione, che hanno unanimemente votato la legge, nell'esprimere il compiacimento generale per essa, che veramente risolve un grosso e sentito problema di una larghissima e benemerita categoria. Per la maturazione di questa legge sono stati necessari i tempi, che sono sempre indispensabili, soprattutto quando occorrono molti soldi. L'onorevole Simonini ed io siamo stati meno fortunati, ma è l'iter indispensabile per la soluzione di tutti i problemi, specie di quelli che, come dicevo, sono piuttosto pesanti dal punto di vista finanziario. È un bel regalo natalizio che facciamo ai postelegrafonici, dolenti solo che non possa essere approvato anche dall'altro ramo del Parlamento prima delle vacanze, ma da parte nostra abbiamo bruciato le tappe.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ringrazio la Commissione, con i migliori auguri per tutti.

PRESIDENTE. Ringraziamenti ed auguri che ricambio all'onorevole Ministro a nome di tutti i componenti della Commissione.

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella legge 3 aprile 1958, n. 471, recante provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato (Urgenza) (741); del deputato Gaspari: Norme integrative per l'applicazione dei benefici contemplati dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471, a favore dei ferrovieri ex combattenti (Urgenza) (1490) e del deputato Bozzi: Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (164).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella legge 3 aprile 1958, n. 471, recante provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato »; del deputato Gaspari: « Norme integrative per l'applicazione dei benefici contemplati dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471, a favore dei ferrovieri ex combattenti » e del deputato Bozzi: « Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 ».

Il relatore, onorevole Ruggero Lombardi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, io ritengo che le proposte di legge incidenti sulla legge 14 dicembre 1954 e 3 aprile 1958, debbano essere unificate. Alcune disposizioni delle tre proposte di legge sono addirittura identiche. Penso quindi sia conveniente unificare la relazione e anche il testo da sottoporre all'esame e all'approvazione della Commissione.

A tale scopo seguirei questo sistema: illustrare le tre proposte di legge, e poi il testo che avrei preparato unificando tutte e tre le proposte.

La proposta di legge n. 741 dell'onorevole Cappugi, nel proprio titolo, parla di interpretazione autentica delle disposizioni della legge 3 aprile 1958. Sta di fatto che se alcuni articoli della proposta possono ritenersi interpretativi, altri sono certamente normativi. Dovendosi unificare le tre proposte, io intanto proporrei il titolo seguente: « Modifiche e norme integrative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471, a favore dei ferrovieri ex combattenti ».

Con l'articolo 1 della proposta di legge Cappugi n. 741 si propone che per il personale delle ferrovie ex combattente, assunto dopo il 27 maggio 1958, data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, il beneficio dei due anni sia considerato come anzianità, e non come retrodatazione, e ciò per permettere ai predetti di poter concorrere al grado superiore dopo un periodo di effettivo esercizio delle funzioni nelle qualifiche di assunzione, a seconda del disposto dell'articolo 201 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3. E cioè si propone che questi nuovi assunti dopo il 1958, che hanno la qualifica di combattenti, invece di aspettare per lo scatto i tre anni usufruiscano dei due anni che hanno come beneficio, sempre però rispettando quel minimo richiesto dalla legge del 1957, di un anno di effettivo servizio.

Col secondo comma viene equiparato al personale direttivo e di concetto a questo fine anche il personale esecutivo ausiliario e di esercizio, di cui la legge del 1957 non parlava. Esprimo su tale articolo parere favorevole, anche se al Ministero mi si dice che questa interpretazione è già attuata, ed è già nella prassi del Ministero.

Con l'articolo 2 della proposta di legge Cappugi, i proponenti prospettano la seguente situazione. Con la legge 3 aprile 1958, articolo 4, primo comma, si stabiliva che gli idonei del concorso per titoli bandito a norma della legge n. 1052 del 1954, potevano essere inquadrati nelle qualifiche dei gruppi superiori in ragione del 50 per cento dei posti disponibili dal 1° gennaio 1957. Di fatto è avvenuto che alla emanazione della legge n. 471 l'Amministrazione aveva già conferito le normali promozioni senza poter tener conto della disposizione per cui metà di esse dovevano essere lasciate a disposizione degli ex combattenti. Ciò è avvenuto non solo nel 1957, ma anche nel 1958, cosicché gli inquadramenti l'Amministrazione delle Ferrovie ha cominciato a farli solamente in quest'anno, cioè nel 1959.

L'onorevole Cappugi propone che, per tutti quelli che non usufruiscono dei due anni, si facesse la creazione di posti in soprannumero. Io credo che far posti in soprannumero ci porrebbe in difficoltà relativamente alla copertura finanziaria, e inoltre ciò danneggerebbe la posizione di quei funzionari non combattenti, che si troverebbero ad avere un certo ritardo nelle promozioni, cui hanno un diritto di aspettativa. Poiché, però l'Amministrazione procede all'inquadramento ogni anno degli ex combattenti, dando i benefici nella misura del 50 per cento dei posti disponibili, e a questo

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1959

inquadramento procederà sempre sino ad esaurimento dei combattenti che ne fanno domanda, ne deriva che il danno viene ad essere eliminato, perché presto o tardi, agli effetti giuridici della qualifica, questi funzionari avranno i due anni di beneficio nelle promozioni. Quindi sarei contrario a questo articolo e mi pare che anche i proponenti di fronte a questa considerazione, dicono di voler ritirare questa disposizione. Per questo non l'ho riportata nel testo unificato.

Col terzo comma dell'articolo 2 della proposta di legge Cappugi, si parlava di quei funzionari che, non avendo la qualifica ufficiale, hanno esercitato delle funzioni di un'altra qualifica o le hanno esercitate fuori sede. L'onorevole Cappugi propone che anche per questi sia dato il beneficio dei due anni. Mi pare perfettamente logico, e l'ho proposto nel testo unificato.

C'era poi un altro comma, ultimo dell'articolo 2, proposto dall'onorevole Cappugi. Anche a questo i proponenti hanno creduto di dover rinunciare; ma io ne parlo. Ai sensi di questo comma, i dipendenti sottoposti a scrutinio venivano esentati dall'esperimento pratico. Mi pare che questo, per una buona gestione dell'Amministrazione ferroviaria, non possa essere ammesso. L'esperimento pratico è un esperimento sempre da attuare, in tutti i casi.

Quanto all'articolo 3 della proposta di legge Cappugi, cui i proponenti hanno rinunciato, esso tendeva a ricostituire la carriera di tutti quelli che non avevano usufruito ancora del beneficio. Ma portava spostamenti notevoli.

L'articolo 4 della proposta di legge Cappugi è eguale all'articolo 1 della proposta di legge Gaspari, cioè la 1490. Con l'articolo 6 della legge del 1954, i ferrovieri ex combattenti venivano a godere del diritto di due anni di maggiore anzianità nella qualifica rivestita al 31 dicembre 1954. Tale diritto veniva ad avere ripercussioni dirette nella possibilità di promozioni successive. Quegli ex combattenti però che erano in servizio già nel gennaio 1954 e che hanno ottenuto la promozione il primo gennaio del 1955, perché il loro diritto si era maturato indipendentemente dal disposto dell'articolo 5 della legge del 1954, non hanno fruito del beneficio che la stessa concedeva loro: sono stati promossi perché avevano il titolo di essere promossi per gli anni di carriera svolti, non per il beneficio di ex combattenti. Inoltre, gli ex combattenti che, indipendentemente dalla qualifica, hanno maturato il diritto alla promozione nel 1956, hanno fruito, direi, in parte del beneficio, e cioè di un anno,

perché per un anno avevano già maturato il diritto per modo proprio. Si propone pertanto che questi non perdano il diritto al beneficio e possano esercitarlo successivamente.

Sono poi da considerarsi coloro che, promossi col primo gennaio 1959 (dato il ritardo con cui la legge è venuta in discussione) per un diritto proprio, non avevano usufruito completamente dei due anni. Allora ho aggiunto all'articolo 3 della proposta unificata anche la disposizione, per cui anche costoro possano usufruire del beneficio nel primo scrutinio, quel beneficio che non hanno avuto o quella parte del beneficio dei due anni, di cui non hanno usufruito.

Quindi l'articolo 1 della proposta di legge Gaspari e l'articolo 4 della proposta di legge Cappugi, con l'aggiunta della considerazione di coloro che sono stati promossi al 1° gennaio di quest'anno, senza aver usufruito totalmente del beneficio, sono stati da me trascritti nel testo unificato e con ciò ritengo di essermi dichiarato favorevole a che venga riparata una ingiustizia.

Con la proposta di legge Gaspari, articolo 2, si prospetta il seguente caso: nel 1954 il Ministero, in base alla legge n. 1152, non ha retrodatata le qualifiche dei ferrovieri ex combattenti allora in servizio, ma si è limitato a segnare un asterisco dimostrativo del loro diritto ad una anzianità di due anni di qualifica. Non hanno avuto un acceleramento nella promozione quei ferrovieri che non hanno usufruito quindi della promozione per mancanza di posti e si trovano ad essere raggiunti e superati nella loro qualifica da funzionari già di grado inferiore e che, conseguendo la promozione, fruiscono dei benefici dei due anni di retrodatazione. Con la proposta di legge Cappugi si dà la possibilità agli interessati di ottenere che i due anni di beneficio siano segnati come anzianità nella qualifica attualmente rivestita, e cioè rinunciando a far valere il diritto qualora si verifichi la possibilità di promozione. In tal senso la proposta di legge ha il mio parere favorevole ed è stata modificata nel testo.

Con l'articolo 3 della legge Gaspari si vorrebbe rimettere in termini gli ex combattenti che, per ragioni non dipendenti dalla loro volontà, non hanno potuto documentare le qualità di ex combattente. L'articolo è stato un po' modificato in maniera da dare la possibilità a quelli che, per queste ragioni da loro indipendenti, non hanno potuto far valere il loro titolo di combattente.

Vi è poi la proposta di legge Bozzi, che tende a far sì che i benefici della legge del

1954 e quelli della legge 1958 siano estesi ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36. La Commissione del Bilancio ha dato parere negativo, dicendo che si tratta di funzionari ormai da parecchie diecine di anni in servizio, che presto andranno in pensione e che hanno già usufruito di altri benefici. Pare però che ci sia qualche caso per cui combattenti della guerra 1915-18 non abbiano potuto usufruire di alcun beneficio.

Penso che si possa accogliere la proposta di legge Bozzi, quando si specifichi che il beneficio della legge n. 54 del 1958 venga concesso a quei dipendenti delle Ferrovie, ex combattenti della guerra 1915-18, che non abbiano usufruito degli altri benefici che allora sono stati dati agli ex combattenti, perché diversamente cumulerebbero altri benefici. Vi è poi un articolo della proposta di legge Gaspari a proposito del termine, entro cui, quelli che hanno diritto, possono presentare le loro domande. Esiste un articolo finale su cui sono perplesso, e cioè quello riguardante la copertura. Si tratta in generale di cambiamenti di situazioni di inquadramento ai soli effetti giuridici e non finanziari. Mi pare che allora dovrebbero entrare automaticamente nell'articolo 493 del Bilancio, che riguarda il personale. Secondo me si potrebbe addirittura non porre alcuna indicazione della copertura finanziaria. Tale indicazione era stata già da me inserita nel mio testo unificato, ma se la Commissione ritiene di doverla sopprimere, credo che non ne nascerà alcun inconveniente, in quanto in effetti un problema di copertura non esiste. In queste condizioni il provvedimento è vivamente atteso, in quanto la legge del 1958 con il ritardo della sua pubblicazione ha prodotto sperequazioni tra i funzionari (funzionari di grado inferiore passati avanti ad altri; funzionari che non hanno potuto usufruire, pur essendo combattenti, del beneficio; e così via). È necessario dunque approvare questo provvedimento che viene a colmare le lacune e a riparare gli errori che sono nati per il ritardo nella pubblicazione e nell'approvazione delle due leggi precedenti. E speriamo che questa possa essere una conclusione definitiva in merito alle agevolazioni per gli ex combattenti.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Vorrei pregare la Commissione di rinviare il seguito della discussione delle tre proposte di legge alla seduta di domani, per tentare di addivenire alla formulazione di un testo unificato che incontri l'accoglimento di tutti i componenti della Commissione. Quello che desidero raccomandare è che domani si

possa procedere sollecitamente, perché effettivamente il provvedimento è atteso per colmare le sperequazioni che si sono create.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà a rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani, se la Commissione è d'accordo. Potremo tornare a riunirci domani, dopo che in giornata si sarà riunito un comitato ristretto per concordare il testo delle varie proposte.

DEGLI ESPOSTI. Condivido la proposta del Sottosegretario, chiedendo nel contempo al signor Presidente se ritenga opportuno abbinare anche la proposta di legge dell'onorevole Barontini n. 528 concernente la stessa materia.

PRESIDENTE. Non possiamo prenderla in esame perché non è stato dato il parere da parte della V Commissione (Bilancio) e il termine non è scaduto ancora. Se ci sono dei problemi e delle norme sulla identica materia evidentemente potranno essere proposti ed esaminati come emendamenti. La proposta di legge dell'onorevole Barontini è stata assegnata sabato, e devono decorrere otto giorni utili.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Comunque la terremo sempre presente in sede di riunione per gli elementi che potranno essere utili.

CAPPUGI. Conviene intanto approvare il testo unificato delle tre proposte di legge che sarà formulato dal Comitato d'accordo con il relatore, testo che mira ad eliminare gli inconvenienti avutisi negli sviluppi di carriera, e non riguarda né i concorsi, né gli assegni per i combattenti, e non preclude le possibilità di un esame a parte della proposta di legge Barontini.

Stavo preparando un ordine del giorno, il cui terzo punto invitava il Governo a studiare la possibilità di una congrua rivalutazione per coloro che non hanno ottenuto alcun beneficio di carriera per effetto della legge emanata. Questo per porre il problema. Domani, se siamo tutti d'accordo con gli emendamenti che scaturiranno stasera, potremmo approvare il testo modificato ed unificato. Quanto alla proposta di legge Barontini, che affronta un problema diverso ed ha oneri finanziari, essa resta sul tappeto.

LOMBARDI RUGGERO. Le promozioni, a quanto mi è stato detto, avvengono sempre con la data 1° gennaio.

PRESIDENTE. Comunque è da tenere presente che il provvedimento dovrà essere approvato.

LOMBARDI RUGGERO. Ma evidentemente, intervenuta l'approvazione della Camera, si comincia a chiudere una situazione.

Perché dobbiamo sempre allungare? Vengono date le promozioni senza i benefici che loro derivano dalla legge, per un semplice ritardo. Così si creano quelle sperequazioni e quei circuiti di squilibrio che venivano lamentati prima.

BOGONI. Non vorrei fare la parte del diavolo; d'altra parte ci sono colleghi della precedente legislatura che ricorderanno come ci furono molti miei emendamenti ripresi da Cappugi in una sua proposta di legge. Questo per dimostrare che non sono contrario alle facilitazioni ai combattenti. Però dobbiamo considerare che ci sono troppi provvedimenti in materia che complicano il lavoro ministeriale. Approviamo per alcune categorie molte leggi, ma senza avere una chiara visione della situazione. Ecco perché, dato che, anche discutendo e approvando domani le proposte di legge in questione, non potremmo mai ottenerne l'entrata in vigore per il primo dell'anno, direi di rinviare la discussione addirittura alla ripresa parlamentare. Avremo più tempo di riflettere, e potremo prendere in considerazione tutte le varie proposte di legge che sono state presentate alla Camera e che, per vari motivi di ordine regolamentare, non sono stati posti all'ordine del giorno della presente seduta.

CAPPUGI. Il collega onorevole Bogoni non tiene conto però di quanto già il relatore ha fatto osservare, che cioè l'Amministrazione delle ferrovie, che in questi giorni sta provvedendo allo scrutinio finale per le promozioni che avranno decorrenza dal 1° gennaio 1960, non può non tenere le cose in sospeso qualora il provvedimento fosse almeno approvato da un ramo del Parlamento. Il che significa non far perdere un anno ai beneficiari.

PRESIDENTE. Il Comitato potrebbe essere composto dagli onorevoli: Lombardi Ruggero, relatore; Cappugi, Concas, Degli Esposti, Basile e Frunzio. Esso si riunirà questa sera alle 17,30.

Vorrei però pregare il Comitato ristretto ed il rappresentante del Governo di tenere particolarmente presente il problema della copertura. La Commissione del Bilancio ha dato parere favorevole alla proposta di legge Gaspari; ha dato parere negativo alla proposta di legge Cappugi, perché prevedeva la copertura sul capitolo 493, che è il fondo globale, che è disponibile solo per i disegni di legge precedenti al momento della approvazione del bilancio e specificatamente previsti.

Il seguito della discussione delle tre proposte di legge è pertanto rinviato alla prossima seduta.

**Discussione del disegno di legge: Trattamento giuridico ed economico degli assuntori della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1787).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento giuridico ed economico degli assuntori della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Frunzio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRUNZIO, *Relatore*. Il disegno di legge all'esame della Commissione è veramente atteso da tutta la categoria degli assuntori delle ferrovie dello Stato. Fin dal 1952 l'onorevole Cappugi presentò una proposta di legge per sistemare questa categoria. Ora è stato presentato questo disegno di legge, già approvato dal Senato ed al quale hanno dato parere favorevole le Commissioni IV (Giustizia), V (Bilancio) e XIII (Lavoro). Ritengo superfluo illustrare alla Commissione l'importanza di questa legge articolata in 37 articoli.

Il disegno di legge prevede l'assunzione, i concorsi per assuntori, la cancellazione e le norme di iscrizione all'albo, cioè il numero degli assuntori, gli incarichi, nonché tutta la parte di retribuzione e la parte alloggi e trasporti, la concessione di viaggi, gli assegni vitalizi e la parte del fondo di previdenza.

Ritengo opportuno che questo disegno di legge, che è molto importante, venga approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. La V Commissione (Bilancio) ha dato parere favorevole senza nessuna osservazione. La XIII Commissione (Lavoro) ha dato parere favorevole, facendo però presente l'opportunità che, nella valutazione del disegno di legge, non si prescindano dai principi contenuti nella legge sugli appalti, già approvata dalla Camera ed ora all'esame del Senato. La IV Commissione (Giustizia) ha dato parere favorevole, segnalando però l'ultimo comma dell'articolo 3, nel quale si fa riferimento a gruppi e categorie, mentre la classificazione in gruppi è stata eliminata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

POLANO. Questo disegno di legge trasmesso dal Senato, perviene a noi con notevoli miglioramenti che sono stati introdotti dal Senato, su quello che era il testo presentato dal Governo.

Durante la discussione sono stati presentati al Senato parecchi emendamenti dai rappresentanti della nostra parte, sia del gruppo socialista che del gruppo comunista, emendamenti concordati con le categorie interessate, e sono stati votati due ordini del giorno.

Riteniamo che questo disegno di legge, così come è formulato, porti un notevole miglioramento alle condizioni della categoria degli assuntori delle ferrovie dello Stato. Consideriamo che è un notevole passo avanti verso una definitiva sistemazione di questa categoria. Tuttavia, il problema non è concluso. Resta aperto il problema di fondo, che è quello della sistemazione completa e definitiva di questo personale, che inquadrano nei ruoli delle ferrovie dello Stato. È un problema che il Governo dovrà affrontare e risolvere. La stessa VII Commissione del Senato ha espresso un voto in questo senso con un ordine del giorno; ordine del giorno che riteniamo utile venga ripetuto e votato anche in questa Commissione e che noi quindi presenteremo, perché ci sia maggiore forza da parte del Governo per affrontare la soluzione del problema.

Ci sono delle questioni particolari che non sono soddisfatte in questo disegno di legge che discutiamo. Una di queste è quella che riguarda il compenso del lavoro svolto in ore notturne dagli assuntori; compenso che deve avvenire nella stessa misura prevista per il personale ferroviario, e per il quale debbono essere reperiti i fondi necessari fin dal prossimo esercizio 1960-61.

Anche in questo senso il Senato ha votato un ordine del giorno e noi riteniamo che questo ordine del giorno sia utile ripeterlo, come impegno al Governo, anche in sede di X Commissione della Camera.

**PRÉSIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti né essendovi osservazioni, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può avvalersi di assuntori per l'espletamento dei seguenti servizi:

- 1°) servizi di stazione;
- 2°) servizi di fermata;
- 3°) servizi di custodia di passaggi a livello presenziati;
- 4°) servizi di vigilanza segnali e punti speciali della linea, con presenziamento.

(È approvato).

#### ART. 2.

È istituito, presso ogni Compartimento delle ferrovie dello Stato, un albo degli aspiranti all'incarico di assuntore.

L'albo comprende un numero di posti da determinarsi, almeno ogni triennio, dal Direttore generale delle ferrovie dello Stato, tenuto conto delle esigenze del servizio ferroviario.

La divisione dell'albo in sezioni, avuto riguardo al tipo di servizio, sarà stabilita nel regolamento.

(È approvato).

#### ART. 3.

Le assuntorie di stazione e di fermata sono classificate nelle seguenti categorie:

Categoria A, categoria B, categoria C e categoria D.

Le assuntorie di custodia, con presenziamento, di passaggi a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea, sono classificate nelle seguenti categorie:

Categoria A, categoria B, categoria C e categoria D.

L'inclusione delle assuntorie nelle singole categorie sarà regolata, in relazione alla entità delle prestazioni, dalle norme che verranno emanate con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

#### ART. 4.

Per coprire i posti vacanti nell'albo, sono banditi, dai Direttori compartimentali competenti, concorsi per titoli ed esami.

Per partecipare al concorso occorre, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione:

- a) essere cittadini italiani;
- b) aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella di 45;
- c) aver sempre tenuto buona condotta;
- d) avere sana costituzione e possedere i requisiti fisici richiesti dalla particolare natura del servizio da svolgere;

e) possedere il titolo di studio prescritto dal regolamento, in relazione al tipo del servizio al quale il candidato aspira.

Il regolamento stabilisce i punti preferenziali da assegnare per i seguenti titoli;

- 1°) prestazioni rese nelle assuntorie;
- 2°) abilitazioni o altre idoneità conseguite e ritenute utili dalla Azienda;

3°) esistenza di persone di famiglia riconosciute idonee quali dipendenti in eventuale ausilio;

4°) prestazioni rese nella qualità di dipendenti dell'Azienda, purché non dimissionari, revocati o destituiti;

5°) prestazioni rese in qualità di dipendenti da imprese appaltatrici per conto dell'Azienda, con utilizzazione in servizi affini a quelli oggetto della presente legge;

6°) condizione di vedova o di orfano di dipendente dell'Azienda, anche se deceduto dopo la cessazione dal servizio;

7°) condizione di vedova o di orfano di assuntore iscritto nel ruolo speciale di cui al successivo articolo 8.

Le modalità per l'attuazione dei concorsi sono stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

La graduatoria del concorso è approvata dal Direttore compartimentale.

(È approvato).

#### ART. 5.

La cancellazione dall'albo è disposta dal Direttore compartimentale nei casi:

a) di rinuncia ingiustificata ad assumere l'incarico di assuntore;

b) di inidoneità fisica accertata, in qualsiasi momento, dall'Azienda;

c) di rinuncia dell'iscritto;

d) di perdita dei requisiti prescritti dall'articolo 4;

e) di raggiungimento del 65° anno di età, se trattasi di aspirante assuntore reinscritto nell'albo ai sensi del terzo comma dell'articolo 21, ed al compimento del 50° anno di età, negli altri casi;

f) di decorso di un quinquennio dalla data di iscrizione o reinscrizione nell'albo, quando l'interessato non abbia espressamente richiesto la conferma dell'iscrizione almeno tre mesi prima della scadenza di detto termine.

È sospesa l'efficacia della iscrizione nell'albo nei confronti di coloro che siano sottoposti a procedimento penale e nei confronti di coloro che siano sottoposti ad accertamenti su fatti che, a giudizio dell'Azienda, siano ritenuti incompatibili con i requisiti richiesti per l'iscrizione.

L'iscrizione nell'albo cessa dalla data di conferimento dell'incarico ai sensi del primo comma dell'articolo 7.

L'aspirante assuntore, cancellato dall'albo ai sensi del precedente punto b), può essere

iscritto in altra sezione relativa a servizi per i quali risulti in possesso dei requisiti richiesti.

I provvedimenti della sospensione della iscrizione nell'albo e della cancellazione dall'albo sono adottati dal Direttore compartimentale. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Direttore generale, che decide in via definitiva.

(È approvato).

#### ART. 6.

Il direttore generale stabilisce il numero degli assuntori per ogni Compartimento, comprendendovi, oltre ai titolari, coloro che si alternano con essi per assicurare il completamento del servizio giornaliero, con impegno di orario non inferiore a quello dell'assuntore, nonché quelli occorrenti per garantire i riposi e le ferie degli assuntori stessi.

(È approvato).

#### ART. 7.

L'incarico di assuntore viene conferito, nei servizi previsti dall'articolo 1, secondo l'ordine di iscrizione nell'albo.

Si può derogare dall'ordine di iscrizione a favore dell'iscritto all'albo che sia familiare convivente con l'assuntore cessato dall'incarico per uno dei motivi di cui ai punti a), b) ed e) dell'articolo 21 o che sia stato convivente con l'assuntore medesimo all'atto del decesso.

La stessa deroga può essere, inoltre, ammessa in favore di iscritti all'albo che risultino familiari conviventi con un assuntore in servizio, quando si tratti di coprire un posto nello stesso impianto cui è addetto tale assuntore.

(È approvato).

#### ART. 8.

Dopo un periodo di un anno, con almeno trecento giornate di effettive prestazioni, lo assuntore riconosciuto meritevole è iscritto in un ruolo speciale compartimentale.

L'iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori è disposta dal Direttore compartimentale.

Gli aspiranti, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nell'albo, possono essere chiamati a svolgere servizi per brevi sostituzioni dell'assuntore assente per riposo, malattia, ferie o altri motivi che determinano una temporanea assenza dal servizio.

I servizi prestati in sostituzione ai sensi del precedente comma sono computati ai fini del trattamento previdenziale di cui agli articoli 17 e 18, ma non sono utili agli effetti della iscrizione nel ruolo speciale. Quando manchi la possibilità di sostituire l'assuntore con uno degli aspiranti iscritti all'albo, la Azienda può provvedere temporaneamente anche al di fuori dell'albo stesso, mediante convenzione, come previsto al successivo articolo 26.

(È approvato).

ART. 9.

All'atto di assumere l'incarico, gli assuntori devono prestare, avanti al competente Capo reparto e in presenza di due testimoni, promessa solenne secondo la seguente formula:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Azienda per il pubblico bene ».

Della promessa è redatto verbale, del quale è conservato in atti l'originale ed è consegnata copia all'interessato.

(È approvato).

ART. 10.

Gli assuntori hanno l'obbligo di adempiere con diligenza e con zelo al servizio, secondo le norme stabilite dai regolamenti interni che ne disciplinano l'esecuzione.

I turni di servizio e le modalità di prelievamento dell'impianto in assuntoria sono stabiliti dall'Azienda.

Il turno di servizio deve assicurare un riposo continuativo giornaliero non inferiore alle dieci ore e in nessun caso inferiore ad 8 ore, nonché il riposo settimanale, salvo eccezioni giustificate da esigenze di servizio. Agli assuntori spetta, inoltre, a partire dall'anno solare successivo a quello della prima assunzione, un periodo retribuito di ferie annuali, oltre alle festività infrasettimanali, della durata di giorni venti, se hanno prestato effettivo servizio per almeno dieci anni e di giorni quindici negli altri casi.

(È approvato).

ART. 11.

La retribuzione mensile iniziale lorda spettante agli assuntori è stabilita, in relazione all'importanza del servizio, nella tabella annessa alla presente legge.

Per ogni biennio di servizio prestato negli impianti di cui all'articolo 3, è attribuito agli assuntori che abbiano non demeritato un aumento pari al 2,50 per cento della retribuzione iniziale prevista dalla tabella.

Tale aumento si conferisce, di regola, con decorrenza dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno. Quando l'aumento medesimo venga a cadere in data intermedia, esso si intende riportato alle decorrenze suindicate, agli effetti dei successivi aumenti, a seconda che venga ad oltrepassare o meno la metà di ciascun intervallo semestrale.

In sede di prima applicazione della presente legge non può essere attribuito agli assuntori un numero di aumenti periodici superiore a quello di cui già beneficiano in applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1958, n. 224.

Agli assuntori spettano le quote di agguantata di famiglia, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, la indennità di malaria e la tredicesima mensilità, con le stesse norme in vigore per il personale ferroviario.

Agli assuntori spetta, inoltre, l'assegno personale di sede secondo le norme previste dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1958, n. 224.

Qualora l'assuntore sia anche titolare di pensione a carico di un'Amministrazione statale, si applicano l'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, l'articolo 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876, e l'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'articolo 14, secondo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Il trattamento economico, nei casi di brevi sostituzioni previste dal terzo comma dell'articolo 8, è commisurato, per ogni giornata di prestazioni, ad un ventiseiesimo della retribuzione prevista al primo comma del presente articolo e dell'aggiunta di famiglia.

Gli assuntori debbono alloggiare nei locali che l'Azienda mette a loro disposizione. Qualora l'Azienda non sia in grado di fornire tali locali e gli assuntori prendano abitazione, a loro spese, in alloggio ubicato a non più di quattro chilometri dall'impianto di residenza, spetta loro una indennità mensile nella seguente misura:

lire 2.000 agli assuntori di stazione o di fermata addetti ad impianti classificati nelle categorie A, B e C;

lire 1.700 agli assuntori di stazione o di fermata addetti ad impianti classificati nella categoria D;

lire 1.400 agli assuntori di passaggio a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea addetti ad impianti classificati nelle categorie A e B;

lire 1.000 agli assuntori di passaggio a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea addetti ad impianti classificati nelle categorie C e D.

Quando determinate situazioni giustificano l'attribuzione di particolari incarichi oltre le prestazioni normali previste in applicazione dei primi due commi dell'articolo 10, compete agli assuntori interessati un compenso aggiuntivo nella misura da stabilirsi dal Direttore generale.

(*È approvato*).

#### ART. 12.

All'assuntore trasferito da una assuntoria ad un'altra di categoria superiore compete la classe di retribuzione relativa alla categoria cui viene trasferito, d'importo immediatamente superiore a quella di cui fruisce, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il trasloco.

All'assuntore trasferito da una assuntoria di categoria superiore ad altra di categoria inferiore compete, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il trasloco, la classe di retribuzione relativa alla categoria in cui viene trasferito, tenuto conto degli anni di servizio prestato. In nessun caso, però, la nuova retribuzione può essere superiore a quella percepita nell'assuntoria di provenienza.

Se la nuova retribuzione è inferiore a quella percepita nell'assuntoria di provenienza, la differenza è conservata come assegno personale pensionabile, da riassorbirsi con i successivi aumenti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando una assuntoria, per variazione nell'entità del traffico o altra causa, passi da una categoria all'altra.

Nei casi di trasferimento è accordato il trasporto gratuito, sulle Ferrovie dello Stato, dell'assuntore e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, nonché il trasporto gratuito dei mobili e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alla quantità che può ritenersi proporzionata alla situazione di famiglia dell'assuntore.

Qualora il trasporto delle persone, dei mobili e delle masserizie debba necessaria-

mente effettuarsi per via ordinaria, all'assuntore trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto delle persone sui servizi pubblici di linea terrestri e marittimi non gestiti dalle Ferrovie dello Stato, nonché un'indennità chilometrica di lire 26 per ogni quintale o frazione di quintale di mobili e masserizie trasportati, fino ad un massimo di 20 quintali.

All'assuntore trasferito compete, inoltre una indennità di lire 20.000 se la distanza tra le due residenze è pari o inferiore a 100 chilometri, da aumentarsi di lire 5.000 per ogni ulteriore tratto di 100 chilometri a frazione di 100 chilometri di percorso.

Le indennità di cui ai precedenti due commi e l'assegno personale di cui al terzo comma non competono all'assuntore trasferito a domanda oppure ai sensi del successivo articolo 20.

(*È approvato*).

#### ART. 13.

Agli assuntori, in caso di infortunio sul lavoro, debitamente accertato, spetta il medesimo trattamento previsto per il personale ferroviario dell'esercizio.

(*È approvato*).

#### ART. 14.

All'assuntore assente dal servizio non spetta alcun trattamento economico, salvo casi eccezionali previsti nelle disposizioni di massima che saranno emanate dal Direttore generale.

Peraltro, qualora si tratti di assenza dipendente da malattia, debitamente riconosciuta dai sanitari dell'Azienda, all'assuntore compete, a partire dall'ottavo giorno di malattia e fino al centottantesimo compreso, la metà della retribuzione.

In uno stesso anno solare non possono essere retribuite, ai sensi del precedente comma, più di centottanta giornate complessive.

Gli assuntori sono soggetti ad una ritenuta mensile del 2,50 per cento della retribuzione percepita ai sensi dei primi due commi dell'articolo 11, a titolo di contributo per gli oneri derivanti dalla applicazione della disposizione di cui al secondo comma del presente articolo.

Restano in vigore le norme concernenti l'assistenza sanitaria agli assuntori delle Ferrovie dello Stato da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

(*È approvato*).

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1959

## ART. 15.

L'Azienda accorda agli assuntori, ai coadiutori degli assuntori ed ai rispettivi familiari, concessioni di viaggio del tipo previsto per il personale ferroviario, secondo le norme e nei limiti che saranno stabiliti nel regolamento.

(È approvato).

## ART. 16.

Agli assuntori ai quali sia fatto obbligo di osservare particolari prescrizioni in materia di vestiario uniforme, viene concesso, per ogni oggetto del vestiario medesimo, lo stesso trattamento previsto nei riguardi del personale ferroviario che svolge mansioni assimilabili.

(È approvato).

## ART. 17.

Nel bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è istituito un « Fondo di previdenza per gli assuntori » al fine di garantire agli assuntori un trattamento economico all'atto della definitiva cessazione delle loro prestazioni.

Gli assuntori versano al predetto Fondo un contributo mensile nella misura del 6 per cento della retribuzione lorda di cui ai primi due commi dell'articolo 11. Lo stesso contributo è dovuto sulla tredicesima mensilità.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato concorre al Fondo di previdenza per gli assuntori con un contributo da stabilirsi, anno per anno nella misura necessaria per assicurarne il funzionamento.

(È approvato).

## ART. 18.

Il Fondo di previdenza di cui al precedente articolo assicura agli assuntori un trattamento previdenziale sotto forma di assegno vitalizio mensile o di indennità per una volta tanto.

L'assegno vitalizio compete agli assuntori che cessino definitivamente dalle loro prestazioni dopo almeno venti anni di iscrizione al Fondo. Tale limite è ridotto a quindici anni per gli assuntori che cessano dalle loro prestazioni per raggiungimento del limite di età di cui alla lettera e) dell'articolo 21.

L'assegno vitalizio mensile di cui al precedente comma è stabilito in misura pari al 2 per cento dell'ultima retribuzione lorda mensile percepita ai sensi dei primi due

commi dell'articolo 11 per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo dell'80 per cento della retribuzione stessa.

L'indennità per una volta tanto compete agli assuntori che cessino definitivamente dalle loro prestazioni prima di aver maturato il diritto all'assegno vitalizio ed è stabilita in misura pari a tante mensilità dell'ultima retribuzione lorda percepita ai sensi dei primi due commi dell'articolo 11 quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo.

Quando l'assuntore abbia dato le proprie prestazioni in impianti di categoria diversa, l'assegno vitalizio o la indennità per una volta tanto si determinano sulla base della media ponderata delle retribuzioni massime mensili percepite presso i singoli impianti, ragguagliate alla misura delle retribuzioni vigenti alla data della definitiva cessazione delle prestazioni.

Ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio e della indennità per una volta tanto, la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero; di quella pari o inferiore a sei mesi non si tiene conto.

In caso di decesso dell'assuntore in servizio o in godimento di assegno vitalizio, il trattamento previdenziale di cui al presente articolo spetta ai familiari, secondo le norme e nella misura stabilita, per gli aventi diritto del personale delle Ferrovie dello Stato, in materia di reversibilità della pensione.

Ai titolari di assegno vitalizio compete la tredicesima mensilità in misura pari all'importo dell'assegno mensile in godimento. Ove l'assegno non sia stato fruito per l'intero anno solare, la tredicesima mensilità compete in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.

Gli assuntori non sono ammessi a fruire di trattamento previdenziale privilegiato e eccezionale. Nei loro riguardi è ammesso, però, il cumulo fra il trattamento previdenziale di cui al presente articolo ed il trattamento infortunistico di cui al precedente articolo 13.

(È approvato).

## ART. 19.

Agli assuntori delle Ferrovie dello Stato, iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 8, compete, alla definitiva cessazione delle prestazioni una buonuscita da garantire sotto forma assicurativa.

Il premio necessario per assicurare tale trattamento è posto per metà a carico della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

e per metà a carico dell'assuntore. La spesa annua complessiva a carico dell'Azienda, per il versamento dei relativi premi, non potrà eccedere il 2 per cento dell'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde annualmente corrisposte agli assuntori ai sensi dei primi due commi dell'articolo 11.

(È approvato).

#### ART. 20.

Per le eventuali mancanze che non comportino la revoca dell'incarico possono essere applicate agli assuntori, dal Capo reparto competente, sanzioni pecuniarie fino ad un importo massimo equivalente a dieci giornate della retribuzione iniziale prevista per l'impianto al quale l'assuntore è addetto. In casi di maggiore gravità o recidiva, il Capo divisione competente può disporre l'assegnazione dell'assuntore ad un impianto di minore importanza.

Le sanzioni pecuniarie d'importo non superiore a cinque giornate di retribuzione sono applicate senza l'osservanza di particolari formalità, dopo l'accertamento dei fatti e l'audizione delle discolpe, da farsi anche oralmente.

I provvedimenti comportanti sanzioni pecuniarie d'importo superiore a quello previsto nel precedente comma o l'assegnazione ad un impianto di minore importanza sono adottati, previa contestazione scritta da parte, rispettivamente, del Capo reparto e del Capo divisione competenti. All'assuntore è concesso un termine non inferiore a dieci giorni per la produzione delle discolpe, da farsi per iscritto.

Contro i provvedimenti adottati, ai sensi dei precedenti commi, dal Capo reparto e dal Capo divisione, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, rispettivamente al Capo divisione ed al Direttore compartimentale, che decidono in via definitiva.

Per le mancanze disciplinari che per il personale ferroviario dell'esercizio comportano sanzioni più gravi della sospensione dal grado e dallo stipendio per giorni trenta, l'assuntore è revocato dall'incarico. Tuttavia, tenuto conto delle circostanze attenuanti e dei precedenti, può, in via d'indulgenza, essere comminata una sanzione meno grave.

La revoca dall'incarico è pronunciata dal Direttore compartimentale, previa contestazione scritta della mancanza da parte del Capo divisione.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione, al Direttore generale, che decide in via definitiva.

Nei casi in cui è prevista, per il personale delle Ferrovie dello Stato, la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio d'ufficio o in via cautelare, l'assuntore può essere sospeso dall'incarico, a tutti gli effetti, con provvedimento del Capo della divisione competente. La sospensione dall'incarico può durare finché permangono le ragioni che l'hanno determinata. L'esercizio della facoltà prevista nel presente comma è disciplinata dal regolamento.

Gli assuntori revocati dall'incarico ai sensi del sesto comma del presente articolo non possono più concorrere all'iscrizione nell'albo.

Quando il provvedimento di revoca dall'incarico è adottato per motivi che avrebbero comportato, per un dipendente di ruolo delle Ferrovie dello Stato, la perdita del diritto alla pensione o alla buonuscita o la riduzione delle medesime, uguale trattamento è praticato nei confronti dell'assuntore per quanto riguarda l'assegno vitalizio o l'indennità per una volta tanto di cui all'articolo 18 e la indennità di buonuscita di cui all'articolo 19. In detta ipotesi, l'intera indennità di buonuscita o la quota parte residua viene liquidata dall'Istituto assicuratore e corrisposta alla Azienda.

(È approvato).

#### ART. 21.

Gli assuntori cessano dall'incarico nei seguenti casi:

- a) per difetto sopravvenuto dei necessari requisiti fisici;
- b) per motivi di salute che determinano inabilità al servizio per un periodo superiore ad un anno;
- c) per soppressione del servizio in assuntoria. Tuttavia, quando trattasi di chiusura di intere linee, il Ministro è autorizzato ad emanare norme per l'utilizzazione del personale in mansioni analoghe a quelle precedentemente esercitate;
- d) per domanda dell'interessato, da accettarsi dall'Azienda entro sessanta giorni dalla presentazione;
- e) per raggiungimento del 65° anno di età.

La cessazione può essere disposta, indipendentemente dal limite di età, quando trattasi di assuntore facente parte dello stesso

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1959

nucleo familiare del titolare cessato dall'incarico per le cause di cui ai punti *d*) ed *e*), e sempreché l'interessato abbia già acquisito titolo all'assegno vitalizio.

Gli assuntori cessati dall'incarico per il motivo di cui al punto *c*) sono reinscritti di ufficio nell'albo, mentre quelli cessati dall'incarico per il motivo indicato al punto *a*), o in applicazione del secondo comma, possono essere reinscritti nell'albo a domanda per l'affidamento di assuntorie per le quali posseggano tutti i requisiti prescritti.

Gli assuntori reinscritti nell'albo ai sensi del precedente comma sono collocati, nella graduatoria delle rispettive sezioni, prima degli aspiranti assuntori che non siano mai stati iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 8 e secondo l'ordine cronologico di cessazione dall'incarico.

Il provvedimento di cessazione dall'incarico è adottato dal Direttore compartimentale. Nei casi di cui ai punti *a*) e *b*) è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Direttore generale, che decide in via definitiva.

(È approvato).

## ART. 22.

L'Azienda, ogni qualvolta abbia necessità di effettuare nuove assunzioni mediante pubblico concorso nelle qualifiche di capo stazione, assistente di stazione, cantoniere e manovale, deve riservare almeno il 5 per cento dei posti messi a concorso agli assuntori iscritti nel ruolo speciale o nell'albo ai sensi del quarto comma del precedente articolo 21, che abbiano esercitato, come assuntori, per almeno cinque anni, mansioni assimilabili a quelle normalmente espletate da agenti ferroviari rivestiti della qualifica per la quale è bandito il concorso, e, oltre a possedere tutti gli altri requisiti richiesti, non abbiano superato, alla data del bando, il 45° anno di età.

Con norme da stabilirsi nei bandi di concorso, agli assuntori che partecipano a pubblici concorsi per le qualifiche anzidette è attribuito, ai fini della formazione della graduatoria, un particolare punteggio per ogni anno di servizio prestato e per ognuna delle abilitazioni conseguite.

(È approvato).

## ART. 23.

Agli assuntori autorizzati a farsi coadiuvare da persone di famiglia per occasionali operazioni di ordine amministrativo o di

manovalanza, viene corrisposto un compenso giornaliero da stabilirsi dal Capo della divisione, su direttive del Direttore del servizio competente, in relazione all'impegno richiesto. La misura di tale compenso non può, comunque, essere superiore ad un trentesimo della retribuzione iniziale dell'assuntore.

L'Azienda stabilisce per quali assuntorie è necessario l'impiego di altre persone per coadiuvare stabilmente l'assuntore nell'espletamento dei servizi ad esso affidati.

L'assuntore propone all'Azienda l'utilizzazione delle persone che debbono coadiuvarlo. Tali persone debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana;

*b*) età compresa fra 18 e 65 anni;

*c*) buona condotta;

*d*) sana costituzione e possesso dei requisiti richiesti dalla natura del servizio da svolgere;

*e*) possesso del titolo di studio prescritto dal regolamento.

(È approvato).

## ART. 24.

L'Azienda, accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, autorizza l'assuntore ad avvalersi dell'opera del coadiutore.

L'assuntore che non si faccia coadiuvare dai propri familiari deve dare la preferenza ai coadiutori già utilizzati nella stessa assuntoria.

L'Azienda ritira il gradimento all'utilizzazione del coadiutore quando questi si renda responsabile di mancanze o irregolarità gravi.

L'assuntore è responsabile, di fronte alla Azienda, dell'opera del coadiutore, il quale presta servizio alle dirette dipendenze dell'assuntore stesso.

L'assuntore assente per motivo preventivamente autorizzato dall'Azienda non è, tuttavia, perseguibile ai sensi dell'articolo 20 per eventuali incidenti di esercizio dovuti a fatto del proprio dipendente.

I rapporti tra assuntore e coadiutore sono regolati dalle norme che saranno emanate con il regolamento di esecuzione della presente legge.

(È approvato).

## ART. 25.

L'Azienda stabilisce la durata delle prestazioni dei coadiutori e il correlativo trattamento, avuto riguardo alla natura ed alla

entità delle prestazioni da essi rese nelle assuntorie in cui vengono utilizzati a norma dell'articolo precedente.

L'onere relativo alla utilizzazione dei dipendenti degli assuntori è a totale carico dell'Azienda.

(È approvato).

#### ART. 26.

Per i servizi richiedenti prestazioni d'opera personale e che non rientrano fra quelli previsti dall'articolo 1 o non sono classificabili, per la loro minima importanza, ai sensi dell'articolo 3, l'Azienda provvede mediante capitolati e convenzioni che ne stabiliscono le condizioni e le modalità di esecuzione, avuto riguardo alla qualità durata ed intensità delle prestazioni richieste.

I capitolati di cui al precedente comma sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato; le convenzioni sono approvate dalle autorità ferroviarie competenti, secondo i limiti finanziari stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Quando tali servizi abbiano carattere continuativo e permanente e comportino un corrispettivo non inferiore ai cinquantadue centesimi della retribuzione tabellare minima prevista per gli assuntori, i rispettivi incaricati sono parificati ai lavoratori vincolati da un rapporto di lavoro subordinato ai soli effetti dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

### NORME TRANSITORIE

#### ART. 27.

Gli aspiranti assuntori che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già compresi, previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici, in graduatorie chiuse, sono iscritti nell'albo di cui al precedente articolo 2 con la stessa anzianità che hanno nelle graduatorie.

(È approvato).

#### ART. 28.

Gli assuntori meritevoli, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno un anno una delle assuntorie considerate al precedente articolo 3,

sono iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 8.

Nello stesso ruolo sono iscritti coloro che, nella posizione di dipendenti degli assuntori, hanno svolto, in via sistematica e continuativa, per almeno un anno, servizio nelle assuntorie di cui al comma precedente, in avvicendamento con gli assuntori titolari e nelle loro identiche mansioni per assicurare il completamento del servizio giornaliero, con impegno d'orario non inferiore a quello dell'assuntore.

Gli assuntori ed i coadiutori degli assuntori di cui ai commi precedenti, che non abbiano compiuto un anno di effettive prestazioni, sono iscritti nel ruolo dopo il compimento di tale periodo.

Per conseguire la predetta iscrizione gli interessati debbono prestare la promessa solenne di cui al precedente articolo 9.

(È approvato).

#### ART. 29.

Il punteggio preferenziale di cui al punto 7) dell'articolo 4 è attribuito anche alle vedove e agli orfani di assuntori deceduti in servizio negli ultimi due anni precedenti alla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 30.

Il « Fondo di previdenza per gli assuntori » di cui all'articolo 17 entra in funzione a partire dal 1° febbraio 1958 e corrisponde al trattamento previdenziale previsto dall'articolo 18 agli assuntori che hanno cessato definitivamente di dare le loro prestazioni dopo il 31 gennaio 1958.

Il contributo previsto dall'articolo 17 è versato a decorrere, parimenti, dal 1° febbraio 1958, salvo conguaglio con i contributi versati dagli interessati per conseguire il trattamento economico temporaneo di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1958, numero 3257, modificato con decreto ministeriale 21 gennaio 1959, n. 3176.

Gli importi per trattamenti economici temporanei già percepiti dagli interessati sono detratti dall'importo del trattamento previdenziale spettante nella prima applicazione della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 31.

Il servizio già prestato come assuntore prima dell'applicazione della presente legge è riconoscibile agli effetti del trattamento

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1959

previdenziale di cui agli articoli 17 e 18 nei seguenti limiti:

- ultimi quindici anni, per intero;
- periodo precedente, per un terzo.

Non sono riconoscibili i periodi di prestazioni antecedenti ad interruzioni dovute:

- a) a volontà dell'assuntore;
- b) ad altre cause, quando si tratti di interruzione continuativa superiore a tre anni.

Il riconoscimento dei servizi sopra indicati è concesso, a domanda dell'interessato da presentarsi a pena di decadenza entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo il pagamento di un contributo pari al 6 per cento della retribuzione lorda, compresi gli aumenti periodici, spettante al 31 gennaio 1958, ragguagliata ad anno, ivi compresa la tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni riconosciuti. Il pagamento di tale contributo può essere rateizzato in un periodo di tempo non superiore a quello riconosciuto.

(È approvato).

## ART. 32.

Per gli assuntori iscritti al « Fondo di previdenza » di cui all'articolo 17, le polizze di assicurazione accese dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per garantire loro un trattamento di buonuscita o di vitalizio alla definitiva cessazione delle prestazioni, sono trasformate in altre regolate dalle norme previste dall'articolo 19. Alle nuove polizze verrà attribuita una decorrenza che tenga conto dell'anzianità già riconosciuta agli effetti assicurativi dalle precedenti polizze.

L'importo delle eventuali eccedenze, che a seguito di tali trasformazioni dovessero rendersi disponibili sulle vecchie polizze, verrà liquidato dall'Istituto assicuratore e corrisposto all'Azienda.

L'Azienda riconoscerà ai singoli assuntori una somma pari ad un sesto dell'importo resosi eccedente sulle rispettive polizze trasformate. Qualora l'assuntore, a norma dell'articolo 31, si avvalga della facoltà di riconoscimento del servizio già prestato, l'importo di sua spettanza verrà versato al « Fondo di previdenza per gli assuntori » a scomputo della somma dovuta dall'assuntore medesimo ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 31.

I premi che vengono in atto corrisposti all'Istituto assicuratore per il conseguimento di un trattamento di buonuscita o di vitalizio a favore degli incaricati che, in virtù del secondo comma dell'articolo 26, hanno diritto

alla iscrizione all'assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono ridotti a due terzi dal mese successivo alla entrata in vigore della presente legge e sono posti per metà a carico dell'Azienda e per metà a carico degli interessati.

(È approvato).

## ART. 33.

I contributi a carico degli assuntori previsti dal secondo comma dell'articolo 17 e dal terzo comma dell'articolo 31 e il premio di cui al secondo comma dell'articolo 19 sono calcolati sull'80 per cento della retribuzione, fino a quando tale criterio rimane in vigore per i dipendenti dello Stato.

(È approvato).

## ART. 34.

I contributi versati nelle assicurazioni generali obbligatorie, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per gli assuntori ed incaricati di cui all'articolo 26, restano acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni ed alla misura di esse.

(È approvato).

## ART. 35.

Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1949, n. 40, e successive modificazioni sono abrogate.

(È approvato).

## ART. 36.

All'onere di lire 350 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le seguenti riduzioni da apportare agli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1959-1960, e dei corrispondenti capitoli per l'esercizio 1960-61:

- capitolo n. 4, lire 58 milioni;
- capitolo n. 12, lire 235 milioni;
- capitolo n. 41, lire 57 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

## ART. 37.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1959

Pongo in votazione l'allegata tabella:

ALLEGATO

**RETRIBUZIONE INIZIALE DEGLI ASSUNTORI DELL'AZIENDA AUTONOMA  
DELLE FERROVIE DELLO STATO**

Assuntori di stazione e di fermata		Assuntori di passaggi a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea	
Classificazione dell'impianto categoria	Retribuzione mensile (lire)	Classificazione dell'impianto categoria	Retribuzione mensile (lire)
A . . . . .	46.000	A . . . . .	39.000
B . . . . .	43.000	B . . . . .	37.000
C . . . . .	41.000	C . . . . .	36.000
D . . . . .	38.000	D . . . . .	32.000

NOTA. — Le retribuzioni di cui alla presente tabella sono ridotte dell'8 per cento, anche agli effetti degli aumenti biennali, nei riguardi degli assuntori non titolari.

(È approvata).

Do lettura dei due ordini del giorno presentati dagli onorevoli Polano, Degli Esposti, Marchesi, Granati, Bogoni, Fabbri e Concas:

« La X Commissione, approvando il disegno di legge n. 1787, concernente il " Trattamento economico e giuridico degli assuntori delle ferrovie dello Stato »,

impegna il Governo

a reperire, fin dal prossimo esercizio finanziario, i fondi occorrenti affinché il lavoro svolto nelle ore notturne dagli assuntori venga compensato nella misura prevista per il personale ferroviario ».

« La X Commissione, nell'approvare il disegno di legge n. 1787, concernente il « Trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » pur riconoscendo che con tale provvedimento le attuali condizioni degli assuntori delle ferrovie dello Stato vengono notevolmente migliorate, ritenendo che nei riguardi di detto personale l'Amministrazione debba porsi il problema di una sistemazione completa e definitiva, inquadrandolo nei ruoli del personale ferroviario,

fa voti

perché il Governo affronti il problema e lo risolva nei sensi espressi dal presente ordine del giorno ».

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Dichiaro di accettare a titolo di raccomandazione gli ordini del giorno suddetti.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici,

---

 III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1959
 

---

ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere » (1777):

Presenti e votanti . . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	36
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1787):

Presenti e votanti . . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	36
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Ambrosini, Amodio, Armani, Armato, Armosino, Basile, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Bolla, Calvaresi, Canestrari, Cappugi, Concas, Degli Esposti, Durand de la Penne, Fabbri, Francavilla, Frunzio, Granati, Lombardi Ruggero, Marchesi, Mattarella, Petrucci, Polano, Ravagnan, Ricca, Romano Bartolomeo, Sammartino, Schiano, Simonini, Terragni, Togni Giulio Bruno, Troisi, Viale e Vidali.

**La seduta termina alle 11,55.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI